

**DETERMINAZIONE DSAI/48/2018/IDR**

**AVVIO DI DUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 11 luglio 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d. lgs. 152/06);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti

per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 523/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/IDR, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019” (di seguito: deliberazione 738/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’articolo 2, comma 4, della medesima deliberazione ha

stabilito che sono esclusi dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013 i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi;

- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr ha prescritto, per gli anni 2014-2015, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per le gestioni che, alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012-2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, non abbiano adottato la Carta dei servizi;
- con la deliberazione 523/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012-2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\rho$  pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato C alla medesima deliberazione, tra cui i Comuni di Palmi (RC), Melicuccà (RC) e Seminara (RC) (limitatamente alla frazione di Sant'Anna), aderenti al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (di seguito: Consorzio Vina), gestore del servizio di acquedotto nei citati Comuni consorziati, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Calabria (di seguito: ATO Calabria), che, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi;
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019, prevedendo all'articolo 10 specifiche cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (lett. a) e, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lett. b);
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1)

da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 maggio 2013, il Consorzio Vina ha incrementato, a decorrere dal secondo trimestre del 2013, le quote fisse del citato servizio da euro 7,198 a euro 10,50 a trimestre per gli utenti domestici e da euro 7,698 a euro 12 a trimestre per gli utenti industriali;
- con decreto n. 3830 del 10 aprile 2017 (di seguito: decreto 3830/17), la Regione Calabria, nello svolgimento delle funzioni di Ente di governo dell'ATO Calabria prima dell'attribuzione delle stesse all'Autorità Idrica della Calabria (AIC), ha approvato la proposta tariffaria del SII per gli anni 2016-2019, ritenuta successivamente, con la deliberazione 738/2017/R/idr, non conforme alla regolazione dall'Autorità;
- con la deliberazione 738/2017/R/idr, l'Autorità, ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019, ha, altresì, escluso dall'aggiornamento tariffario per il medesimo periodo (ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, tra cui il Consorzio Vina;
- con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 3 del 31 marzo 2017 e n. 6 del 24 maggio 2017, il Consorzio Vina ha determinato le tariffe del servizio di acquedotto per i Comuni consorziati per l'anno 2017.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 627/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive, nei confronti, in particolare, di altrettanti gestori del SII, destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 6 e 7 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso il Comune di Palmi (RC), gestore del servizio di fognatura e depurazione entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'ATO unico della Regione Calabria;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
  - i. in violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, il Consorzio Vina non avrebbe osservato (anche mediante i debiti conguagli) il divieto di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 approvato dall'Autorità anche per i Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara; in particolare, il Consorzio Vina, nelle fatture emesse successivamente alla

- pubblicazione della deliberazione 523/2014/R/idri, non avrebbe disapplicato gli incrementi delle quote fisse del servizio di acquedotto, approvati a far data dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 maggio 2013 e fatturati, alle utenze domestiche e industriali dei citati Comuni consorziati, dal secondo trimestre del 2013 in poi (punto 2.2 e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*);
- ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Consorzio Vina non avrebbe determinato correttamente, con le citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 3 e 6 del 2017, le tariffe del servizio di acquedotto, applicate nel secondo trimestre 2017, alle utenze domestiche ed industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna); in particolare, il Consorzio Vina avrebbe applicato corrispettivi per il servizio di acquedotto non determinati secondo i criteri previsti dal metodo tariffario dall'Autorità e comunque difformi anche da quelli provvisoriamente proposti dalla Regione Calabria con il citato decreto 3830/17 (punto 2.2 e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*);
  - iii. alla data della verifica ispettiva, il Consorzio Vina non aveva ancora provveduto ad emettere fatture successive alla deliberazione 738/2017/R/idr dalle quali poter accertare l'avvenuto adempimento dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019, previsto dalla delibera stessa (punto 2.2 e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*).
  - iv. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr, il Consorzio Vina non ha mai applicato nelle fatture la componente UII agli utenti del Comune di Palmi, come ammesso dallo stesso Comune in sede di verifica ispettiva (punto 3.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulterebbe che le condotte relative alle contestazioni in merito alla non corretta applicazione del metodo tariffario dell'Autorità, all'attuazione della prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni dal 2012 ad oggi, alle utenze domestiche e industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna) nonchè alla mancata fatturazione della componente tariffaria UII agli utenti del Comune di Palmi siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;

- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso, altresì, che:
  - v. in violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, il Consorzio Vina fatturerebbe dal 2012, per conto del Comune di Palmi, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non allacciati alla pubblica fognatura e quindi non asserviti al relativo impianto di depurazione (punto 1.2 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta relativa all'errata applicazione della tariffa di depurazione agli utenti del Comune di Palmi non asserviti al relativo impianto sia cessata, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di due procedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Consorzio Vina per le contestazioni di cui ai punti i), ii), iii) e iv), del secondo considerato e nei confronti del Consorzio Vina e del Comune di Palmi per la contestazione di cui al punto v) del terzo considerato;
- sia necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di verificare se il Consorzio Vina abbia rispettato l'esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 738/2017/R/idr.

**DETERMINA**

1. di avviare due procedimenti nei confronti del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina e del Comune di Palmi per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, di inviare all'Autorità, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi [vigilanza.aeegsi@pec.energia.it](mailto:vigilanza.aeegsi@pec.energia.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it), i documenti di fatturazione dei consumi del SII dal

terzo trimestre 2017 in poi, estratti a campione e suddivisi per tipologia di utenza e fascia di consumo nonché altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'adempimento della deliberazione 738/2017/R/idr, che prescrive l'esclusione dall'aggiornamento tariffario con riferimento alle tariffe delle annualità 2016-2019 nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 3;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (Codice Fiscale 00122530801) mediante PEC all'indirizzo acquedottovina@pec.it e al Comune di Palmi (Codice Fiscale 82000650802) mediante PEC all'indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 luglio 2018

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*